

FOGLIO INFORMATIVO

Crediti di Firma: fidejussione passiva

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOC.COOP.PER AZIONI
Via PIAZZA MATTEOTTI, 23 - Cap 41038 - SAN FELICE SUL PANARO - MO
Telefono: 0535/89811 - FAX: 0535/83112
E-mail: info@sanfelice1893.it - Sito Internet: www.sanfelice1893.it
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia 290/70

CHE COSA E' LA FIDEJUSSIONE PASSIVA

La fidejussione passiva è prestata dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente. La fidejussione passiva ha particolare rilievo nell'ambito dei crediti di firma, attività con la quale la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo.

Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dover adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui questi non provveda direttamente, entro la data di scadenza, agli obblighi assunti. La fidejussione passiva può essere "a prima richiesta", nel caso in cui la garanzia comporti un impegno della Banca a pagare "a prima richiesta" e/o "ogni eccezione rimossa". La Banca è autorizzata a corrispondere al terzo beneficiario, fino alla concorrenza dell'importo della garanzia, tutte le somme che il terzo richiederà quale adempimento dell'obbligazione garantita, e ciò anche se fossero sorte contestazioni in qualunque sede, giudiziaria o arbitrale. Tale pagamento, anche se effettuato in più soluzioni, è eseguito dalla Banca senza alcuna responsabilità circa l'esistenza, la validità e l'esigibilità del credito garantito al momento del pagamento.

La Banca può anche assumere un impegno irrevocabile di pagamento a titolo di "garanzia autonoma". Il Cliente si dichiara consapevole che la garanzia rilasciata dalla Banca non dà luogo ad una obbligazione di carattere accessorio, ma costituisce per la Banca un impegno diretto, autonomo e irrevocabile, che la obbliga ad effettuare il pagamento a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta e, in particolare, quelle fondate sui rapporti tra cliente e terzo beneficiario.

Sono assimilabili alle fidejussioni passive e rientrano nei crediti di firma anche le accettazioni e gli avalli cambiari. In particolare, se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l'obbligazione cambiaria al cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fidejussione, se la garanzia è data in altra forma. Anche per tali tipologie di crediti di firma sono applicate le condizioni previste nella sezione "condizioni economiche".

Principali rischi

Il principale rischio per il cliente è rappresentato dal dover restituire alla banca quanto dalla banca stessa corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione per il pagamento della garanzia rilasciata.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

FIDEJUSSIONE PASSIVA

Commissione massima anticipata, in ragione d'anno, per rilascio fidejussione ordinaria (oltre alle eventuali spese vive: carta da bollo, autentica notarile, spese di spedizione, etc). Tale commissione non è frazionabile nell'anno.	3,20% dell'importo della fidejussione rilasciata, con minimo di Euro 100,00
Commissione massima anticipata, in ragione d'anno, per rilascio fidejussione ai sensi del Decreto Lgs. 122 del 20/06/2005. Trattasi di fidejussione che viene rilasciata nell'interesse di un costruttore edile a favore dell'acquirente di un immobile da costruire in qualità di persona fisica. Tale impegno garantisce la restituzione delle somme e ogni altro eventuale corrispettivo riscosso dall'impresa costruttrice qualora la stessa incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2 del decreto legislativo 122 del 20/06/2005. Tale commissione non è frazionabile nell'anno.	4,00% dell'importo della fidejussione rilasciata, con minimo di Euro 100,00
Commissione massima anticipata, una tantum, per rilascio fidejussione ad aziende assoggettate a procedure concorsuali ovvero a composizione negoziale della crisi ai sensi del Nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14. Tale commissione non è frazionabile nell'anno.	10,00% dell'importo della fidejussione rilasciata
Commissione massima anticipata, per 5 anni in un'unica soluzione, per rilascio fidejussione per Rimborsi IVA di "Conto Fiscale" (oltre alle eventuali spese vive: carta da bollo, autentica notarile, spese di spedizione, etc)	2,50% dell'importo della fidejussione rilasciata, con minimo di Euro 100,00
Commissione massima anticipata, per tutta la durata della fidejussione in un'unica soluzione, per rilascio fidejussione a favore dell'Ufficio IVA (oltre alle eventuali spese vive: carta da bollo, autentica notarile, spese di spedizione, etc)	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> per importi fino a Euro 25.822,84 (2,00% dell'importo della fidejussione rilasciata, con minimo € 100,00);<input type="checkbox"/> per importi da Euro 25.822,84 a Euro 51.645,69 (1,75% dell'importo della fidejussione rilasciata, con minimo Euro 100,00);<input type="checkbox"/> per importi oltre Euro 51.645,69 (1,50% dell'importo della fidejussione rilasciata, con minimo di Euro 100,00).
Commissione fissa per diritto di urgenza (se i giorni che intercorrono tra la data di consegna e la data di richiesta di emissione è inferiore a 5 giorni lavorativi)	Euro 50,00
Spese una tantum di apertura	Euro 0,00
Diritti di segreteria	Euro 0,00
Recupero spese per invio altre comunicazioni previste dalla normativa sulla trasparenza	Euro 2,00

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

La banca, con il rilascio del credito di firma, assume l'obbligo di pagare al creditore l'importo da questi indicato come dovutogli dal debitore principale, Cliente della Banca stessa. Il cliente ha l'obbligo:

- di rimborsare gli importi pagati dalla banca per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della fidejussione, prestata dalla Banca a suo favore, oltre agli interessi e spese;
- di prestare, su richiesta della Banca, idonee garanzie per il rilascio di credito di firma da parte della Banca.

Modifica delle norme contrattuali e delle condizioni economiche

La Banca, ove ricorra giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al contratto. Tali modifiche saranno rese note al Cliente mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di variazione sfavorevole, il Cliente ha diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il Cliente, mediante apposita comunicazione, può chiedere alla Banca, che può o meno accettare, la conclusione anticipata, ossia in data antecedente a quella prevista per la consegna della valuta, anche parziale, dell'operazione. La Banca, in caso di inadempimento del Cliente, può procedere all'esecuzione coattiva del contratto (art.1515 e 1516 del Codice Civile)

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del rapporto, che dovrà avvenire entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Foro competente

Salvo il caso di Cliente consumatore, per qualunque controversia relativa alle predette operazioni è competente il Foro della sede legale della Banca.

Reclami

I reclami vanno inviati a:

Servizio Reclami
SANFELICE 1893 Banca Popolare Soc.Coop.p.a
Piazza Matteotti, 23
41038 San Felice sul Panaro (MO)
fax: 0535/83112

posta elettronica: direzione@sanfelice1893.it

posta elettronica certificata: direzione@pec.sanfelice1893.it

o tramite il sito web della Banca: www.sanfelice1893.it alla sezione Reclami che permette al Cliente di redigere il testo del reclamo su un apposito modulo e di inoltrarlo direttamente alla Banca all'indirizzo e-mail: info@sanfelice1893.it oppure tramite la consegna brevi manu ad una delle filiali della Banca, preferibilmente quella ove il Cliente detiene i rapporti, che rilascerà specifica ricevuta di consegna; la Banca provvede a rispondere al reclamo del Cliente entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo ovvero entro il diverso termine tempo per tempo vigente.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere al Giudice - e se la controversia non supera il valore di 200.000,00 Euro - può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito di sua competenza si può consultare il sito: www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Tuttavia, in relazione ai servizi di pagamento la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 (quindici) giorni. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n.28.210, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento),

oppure

b) a uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il

procedimento di cui sopra presso l'ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la guida relativa all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.

GLOSSARIO

Fidejussione bancaria	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Rimborso spese e interessi	Sono le spese e/o gli interessi reclamati alla Banca da parte del beneficiario della fidejussione, che la banca potrebbe essere chiamata a pagare oltre All'adempimento dell'obbligazione garantita.
Avallo	Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del debitore principale.